

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

B E R G A M O

COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL PERSONALE DOMESTICO DI CUI ALL'ART. 12 DELLA  
LEGGE 2.4.1958, N° 339.

La Commissione Provinciale per il lavoro domestico nella riunione del giorno 28 Novembre 1967 dopo aver eseguito sul piano provinciale la rilevazione delle retribuzioni a termini della lettera a) dell'art. 14 della legge 2.2.1958, n. 339 ed aver constatato che sulla base di tale rilevazione si ricavano le seguenti medie mensili:

Per servizio intero: retribuzioni da £. 40.000 a £. 60.000.

Per mezzo servizio (almeno 8 ore): retribuzioni da £. 35.000 a £. 50.000.

Per mezzo servizio (almeno 4 ore): retribuzioni da £. 30.000 a £. 40.000.

**HA DELIBERATO:**

Le nuove tariffe convenzionali relative al vitto ed all'alloggio per la Provincia di Bergamo vengono determinate come appresso:

£. 700 per il primo pasto con o senza colazione mattutina

£. 400 per il pasto serale

£. 200 per alloggio

£. 1.300 totale

**Inoltre HA STABILITO:**

Congedo Matrimoniale

Al fine di usufruire del diritto del congedo matrimoniale di cui all'art. 15 della legge 2.4.1958, n. 339, il personale dovrà esibire al proprio datore di lavoro il certificato di avvenuto matrimonio entro 30 giorni dalla celebrazione dello stesso.

Il congedo di matrimonio non può essere computato nel periodo di preavviso.

Infermità di breve durata

Per quanto attiene all'art. 7 della delibera della Commissione Provinciale per il personale domestico adottata in data 19.11.1960 ed all'art. 3 della delibera della stessa Commissione adottata in data 26.11.1964, si precisa che le competenze spettanti ai lavoratori interessati sono comunque dovute nella misura massima di giorni 30 ancorché la durata della malattia ecceda il periodo indennizzabile di giorni 30.

++ RESO ESECUTIVO CON DECRETO PREFET-

TIZIO 14/12/67

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
